

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE IRISACQUA S.R.L.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: «rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia

Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità

è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato:

art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione “all’ente”, bensì di una partecipazione “nell’ente” da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell’Ente»* (l’Assemblea regionale d’Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell’AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell’AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell’AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d’Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall’Assemblea regionale d’Ambito).

A sua volta l’AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l’Assemblea regionale d’Ambito, che *«svolge le funzioni (dell’AUSIR) con riferimento all’intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L’Assemblea regionale d’Ambito è costituita da *«venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l’ultimo censimento dell’ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l’Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all’organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell’AUSIR è nominato nel suo seno dall’Assemblea regionale d’Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall’Assemblea regionale d’ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di*

amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»; «con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «*la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile*» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «*struttura tecnico operativa*» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «*i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente*» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

**- PARTE SECONDA -
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

CAPITOLO 1.

***L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.***

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con [la l. 14 novembre 1995, n. 481](#) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)”: è il vigente metodo di calcolo delle tariffe, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr](#), aggiornato e modificato con deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr e con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, quest’ultima recante recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”.

“TICSI”: è il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*”, approvato con [deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr](#).

“RQTI”: è la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*”, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr](#) (integrata e modificata nel 2021).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con [decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74](#) (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con [deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107](#) (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall’art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s’individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all’organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca [la cd. legge Galli, l. 16 gennaio 1994, n. 36](#), che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l’introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:

- si affermò l’idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);

- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività - essenzialmente "pubblica" - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i

consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., [r.d. 14 settembre 1931, n. 1175](#) (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, [l. 10 maggio 1976, n. 319](#), si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il [d.m. 1° agosto 1996](#), «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il nuovo metodo tariffario - lo si è accennato prima - è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per

l'aggiornamento biennale 2022-2023).

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*” (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*” (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia ([l.r. 23 giugno 2005, n. 13](#)) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «soppresse» dalla legge statale (art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «*le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la [l.r. 29 dicembre 2010, n. 22](#), con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.

A) Si è detto che il vigente metodo tariffario è stato approvato [con deliberazione ARERA n. 580/2019](#), integrata e modificata dalle deliberazioni n. 235/2020 e n. 639/2021. Questa regolamentazione è

valida per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario ϑ che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno di riferimento ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\sum \underline{tarif_u^{2019}} \times (\underline{vscal_u^{a-2}})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif_u^{2019}}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal_u^{a-2}}$), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);
- R_b^{a-2} esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno a , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI$ è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex$ rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente ERC rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT} è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (a-2).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i, l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali conguagli, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il VRG rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con [deliberazione n. 665/2017 \(TICSI\)](#) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- *una fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- *una fascia a tariffa base*;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi ².

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Al momento l'atto più importante è la citata [deliberazione ARERA n. 917/17 \(RQTI\)](#) perché il meccanismo in essa previsto, con penali e premi, influenza sensibilmente la pianificazione.

Acquedotto

[Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184](#), *concernente la qualità delle acque destinate al consumo*

² Con deliberazione n. 6/2013 l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria UI1 destinata alla perequazione dei costi del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con deliberazione n. 664/2015 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art.33). Con la deliberazione n. 918/2017 l'Autorità ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Con la deliberazione n. 897/2017 l'Autorità ha recepito le direttive del d.p.c.m. 13 ottobre 2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). Dal 1° gennaio 2022 la componente UI3 è pari a 1,79 centesimi di €/mc per ciascun servizio prestato. Non viene applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico. Con la deliberazione n. 580/2019 l'Autorità ha determinato la componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

umano: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obbiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

[D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#), *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”*: è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

[D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18](#), *“Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”*: è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

[D.P.C.M. 4 marzo 1996](#), *“Disposizione in materia di risorse idriche”*: il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

[D.M. 21 aprile 2017, n. 93](#), *“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”*: il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

Fognatura e depurazione

[Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE](#), *concernente il trattamento delle acque reflue urbane*: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati;

oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di Rivignano, Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Maniago.

[D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la Parte III *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*: è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le “disposizioni transitorie e finali” comuni alle tre sezioni precedenti.

[Piano regionale di tutela delle acque \(PRTA\)](#): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018, per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

[Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11](#), *“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”*: la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 *bis* e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).

A) Al 31 dicembre 2022, sono sette i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):


1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod S.p.A.;
3. Acquedotto Poiana S.p.A.;
4. CAFC S.p.A.;
5. HydroGEA S.p.A.;
6. IrisAcqua S.r.l.;
7. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31 dicembre 2022.

2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.


A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Con riferimento **al segmento acquedotto**, il servizio idrico nell'Ambito ottimale unico capta dall'ambiente all'incirca 200 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 44% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 111 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 256 l/(gg*ab).

Anno 2021		
volume totale	mc	197.257.943
volume fatt. totale	mc	110.861.887
Perdite tot.	%	43,8
Ab tot. serviti 2021	n	1.185.748
dotazione idrica apparente	l/(gg*ab)	256,2

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2022):



I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2022).

TOT ATO	
POZZI	
numero	218
volume prelevato	138.479.251
CAPTAZIONI	
numero	34
volume prelevato	7.624.463
SORGENTI	
numero	637
volume prelevato	33.723.915

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2022), sono stati:

PARTE VENDITTRICE		Acegas	ACKV	Poiana	CAFC	HydroGEA	IrisAcqua	LTA	ALTRI
PARTE ACQUIRENTE	Acegas								
	ACKV	876.253							
	IrisAcqua	3.225.439			80.389				1.421.540
	CAFC			123.062		293.740			37.703
	Poiana				582.522				
	LTA					1.344.239			623.200
	HydroGEA							52.287	
	ALTRI					144.675			

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):


Regione	
SOLLEVAMENTI	
numero	538
con telecontrollo	316
SERBATOI	
numero	1.022
volume complessivo	236.208
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	59
volume trattato	50.613.067
RETI	
sviluppo (con allacci)	14.489
n. contatori	544.664

C) Con riferimento al **segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

	Regione	[%]
SOLLEVAMENTI		
con telecontrollo	663	70%
con scarico emergenza	104	11%
con gruppo elettrogeno	62	7%
numero tot.	942	
SFIORATORI		
con telecontrollo	112	6%
con griglia fissa	978	51%
con griglia automatica	67	3%
numero tot.	1.923	
RETE FOGNARIA Km		
rete nera	1.021	
rete mista	6.570	
sviluppo tot.	7.698	

Si osserva che gli impianti di sollevamento sono dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sempre sono dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno; gli sfioratori sono scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica delle condotte suddivise per reti miste e nere (dati 2022). Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.




Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2022).

D) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

TOT ATO	
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	395
primario	13
secondario	260
terziario	95
TOT n	763
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	93.542
primario	20.145
secondario	306.539
terziario	2.115.597
Altro AE (n)	108.950 (16)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	658
2.000 <= A.E. < 10.000	95
10.000 <= A.E. < 100.000	21
A.E. >= 100.000	4
A.E. >= 500.000	1


Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento paragonando i dati del 2021 con quelli del 2022: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.

Il numero di vasche Imhoff sul territorio è più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore.




Confronto modalità trattamento reflui anni 2021-2022.

Impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2022).

Trattamento impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2022).

Le vasche Imhoff, pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente il 4% degli abitanti equivalenti, a favore di infrastrutture più performanti. Complessivamente vengono serviti 947.753 abitanti residenti; la percentuale media di copertura del servizio è pari al 80%.

DATI anno 2021*	TOT ATO
Abitanti serviti da acquedotto	1.178.380
Abitanti serviti da depurazione	947.753
copertura del servizio %	80%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile.
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:

- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Per il territorio di competenza dell'AUSIR, nella tabella seguente si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022:

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2022
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORGIO RICHINVELDA	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE

2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con [d.p.c.m. 27 gennaio 1994](#) ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici") e con [d.p.c.m. 29 aprile 1999](#) ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato").

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la [deliberazione n. 655/2015](#), "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la [deliberazione n. 218/2016](#), "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la [deliberazione n. 917/2017](#), "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte

da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2021 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2022.

M1: perdite idriche

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km), sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

INDICATORE M1 (2021)	TOT. ATO
volumi prelevati	197.257.943
volumi fatturati	110.861.886
Perdite mc	86.396.057
km condotte	12.928
M1a*	18,31
M1B**	43,8%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

M2: interruzioni del servizio

Il macro-indicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macro-indicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 ("disponibilità risorse idriche"), che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

INDICATORE M2 (2021)	TOT. ATO
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	748.693
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	206.709

indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	170,8
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,71

M3: qualità acqua erogata

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c:

- M3a: la componente è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: la componente è determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni;
- M3c: la componente è determinata come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni.

INDICATORE M3 (2021)	TOT. ATO
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	1,18
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,09

M4: adeguatezza sistema fognario

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:


- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati], con la precisazione che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale; nella Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo gruppo M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito

unico.

INDICATORE M4 (2021)	TOT. ATO
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,411
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	2,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,9
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	174,74
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	7,87
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	25,77
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	208,38
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	36
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	17

Nell'istogramma riportato sotto si può leggere la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e mista. AcegasApsAmga S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. non possiedono tratti di fognatura nera ma solo mista. LTA S.p.A. si occupa di più km di fognatura nera rispetto a quella mista, mentre HydroGEA S.p.A. gestisce quasi per metà fognatura nera e reti di fognatura mista.




Lunghezza totale della rete di fognatura per Gestore (anno 2021).


I due grafici seguenti mostrano invece il confronto, rispettivamente, tra l'estensione della rete di fognatura mista per ogni Gestore con il relativo numero di episodi di allagamento e il paragone tra l'estensione della rete di fognatura mista rispetto agli episodi di sversamento.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.



Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.


M5: smaltimento fanghi in discarica

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;
- G5.1: *“Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”*;
- G5.2: *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*;
- G5.3: *“Impronta di carbonio del servizio di depurazione”*, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO₂ equivalente.


INDICATORE M5 (2021)	TOT. ATO
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	7.285
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	251
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	7.035
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	4.142
B2) di cui per produzione di compost - t SS	462
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	754
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	1.677
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	17,88
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	3,81
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	608.634
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	81,29

Il grafico riportato sotto mostra l'indicatore semplice G5.2 *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*. Da esso appare che la maggior parte dell'utenza servita per l'acquedotto è anche servita per la depurazione.



G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2021).

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.



Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2021).

Si osserva che: la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura; bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori; solo LTA destina una percentuale significativa alla produzione del *compost*.

M6: qualità acque depurate

Il gruppo M6 riguarda la depurazione e in particolare la qualità delle acque depurate:

- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurate; la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);
- G6.1: *“qualità acqua depurata- valore esteso”*, determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: *“Numerosità dei campionamenti eseguiti”*;
- G6.3: *“Tasso di parametri risultati oltre i limiti”*.

INDICATORE M6 (2021)	TOT. ATO
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	1.339
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	18.712
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,98%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	7,06%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	11,16%

CAPITOLO 8.

LA GESTIONE DI IRISACQUA S.R.L.

8.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di IrisAcqua.

A) Nel 2022 la gestione di servizio idrico integrato condotta da IrisAcqua ha interessato i territori di tutti i 25 Comuni dell'ex Provincia di Gorizia e, cioè, i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago – Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio – Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soci, Staranzano, Turriaco e Villesse.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di IrisAcqua sono secondo il modello cd. *in house providing*.

In particolare, con deliberazione 14 dicembre 2005, n. 2 l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" affidò *in house* a IrisAcqua S.r.l. «dal 1° gennaio 2006 e per trent'anni (il) servizio idrico integrato (...) per l'intero territorio dell'ATO». Successivamente la Consulta d'Ambito "Orientale Goriziano" (succeduta all'ATO) prolungò al 31 dicembre 2045 la durata dell'affidamento (cfr. deliberazione Consulta d'Ambito 29 novembre 2016, n. 176; deliberazione Commissario straordinario 7 dicembre 2017, n. 54).

Oggi il rapporto è regolato dalla Convenzione-Contratto 30 giugno 2017 (rep. n. 16519, racc. n. 7.651, notaio Maria Francesca Arcidiacono), stipulata fra la Consulta d'Ambito (cui poi è succeduta l'AUSIR per legge regionale) e IrisAcqua, dove si conferma anche l'indicata scadenza del 31 dicembre 2045 (art. 6, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di IrisAcqua (cfr. anche Statuto societario, art. 35).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito prima dell'Autorità d'Ambito, poi della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale goriziana" furono:

- la deliberazione n. 4 del 7 aprile 2006 con cui fu approvata la Prima revisione del Piano d'Ambito (Variante n. 0);
- la deliberazione n. 9 del 4 settembre 2006 con cui fu approvata la Variante n. 1 del Piano d'Ambito;

- la deliberazione n. 41 del 2 dicembre 2008 con cui fu approvata la Variante n. 3 del Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 54 *bis* del 6 agosto 2009 con cui fu approvata la Variante n. 4 al Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 88 del 14 giugno 2012 con cui fu approvata la Variante n. 5 al Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 120 del 29 novembre 2013 con cui fu approvata la Variante n. 6 al Piano d'ambito;
- la deliberazione n. 132 del 28 marzo 2014 con cui fu approvata la Variante n. 7 al Piano d'ambito;
- la deliberazione n. 145 del 27 febbraio 2015 con cui fu approvata la Variante n. 8 al Piano d'ambito;
- la deliberazione n. 176 del 29 novembre 2016 con cui fu approvata la Variante n. 9 al Piano d'ambito.

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" e dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 14 giugno 2018, n. 2, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore IrisAcqua S.r.l. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR"*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 luglio 2018, n. 26, recante *"Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR - Gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 12 marzo 2019, n. 1, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 16 dicembre 2020, n. 4, recante *"Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 17 dicembre 2020, n. 49, recante *"Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore IrisAcqua S.r.l."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Orientale goriziana" 27 ottobre 2022, n. 4, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore IrisAcqua S.r.l."*.

D) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 57 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi di IrisAcqua, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR.


8.2. Aspetti dimensionali di IrisAcqua (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da IrisAcqua, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fognatura e la depurazione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Anzitutto il valore della produzione ha avuto un incremento nell'anno 2022.

IrisAcqua S.r.l.

Territorio servito Kmq:	475
N. comuni serviti:	25
Popolazione (fonte ISTAT 01.01.2022):	137.899
Scadenza concessione	31.12.2045
Valore della produzione (2016)	28.356.056
2017	27.323.088
2018	25.981.430
2019	26.109.542
2020	26.500.922
2021	27.037.714
2022	31.245.999



Andamento valore della produzione (2016-2022) IrisAcqua S.r.l.

B) Nel 2022 IrisAcqua:

- ha coperto il 5,6% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Km² - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha servito il 10,8% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.278.243 abitanti nel 2022 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha conseguito il 14% dei ricavi da articolazione tariffaria 2022 del bacino unico regionale (totale 182.150.460 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per IrisAcqua sono:

(anno 2021 RQTI)	IR
volumi prelevati	18.010.651
volumi fatturati	10.828.297
perdite	7.182.354

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente (anzi, unica) del Gestore (dati 2022).

	IR
POZZI	
numero	36
volume prelevato	12.629.317
CAPTAZIONI	
numero	0
volume prelevato	0
SORGENTI	
numero	0
volume prelevato	0

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2022).

	IR
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	25
altro	0
numero	25
SERBATOI	
numero	41
volume complessivo	19.395
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	2
volume trattato	0 **
RETI	
sviluppo (con allacci)	1.288
n. contatori	63.323

*** (impianti fuori servizio)*

D) Con riferimento al **segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di IrisAcqua (dati 2022).

	IR
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	122
con scarico emergenza	0
con gruppo elettrogeno	29
numero tot.	122
SFIORATORI	
con telecontrollo	66
con griglia fissa	47
con griglia automatica	51
numero tot.	128
RETE FOGNARIA Km	
rete nera	84
rete mista	595
sviluppo tot.	710

E) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori per la gestione di IrisAcqua, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

	IR
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	5
primario	0
secondario	1
terziario	8
TOT n	14
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	1.550
primario	0
secondario	6.900
terziario	182.404
Altro AE (n)	0
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	7
2.000 <= A.E. < 10.000	3
10.000 <= A.E. < 100.000	4
A.E. >= 100.000	0
A.E. >= 500.000	0

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da IrisAcqua sono i seguenti:

DATI anno 2021*	IR
Abitanti serviti da acquedotto	139.070
Abitanti serviti da depurazione	119.335
copertura del servizio %	86%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

8.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da IrisAcqua. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M1 (2021)	IR
volumi prelevati	18.010.651
volumi fatturati	10.828.297
Perdite mc	7.182.354
km condotte	1.083
M1a*	15,28
M1B**	39,9%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	C
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M2 (2021)	IR
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	85.127

utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	5.020
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	151,6
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,09

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio).

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M3 (2021)	IR
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	0,33
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,06

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	A

Si osserva che IrisAcqua ha migliorato la propria classe di due livelli in un anno.

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M4 (2021)	IR
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,410
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	11,7
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,0
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	28,50
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,10
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00

Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	28,60
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	10
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	0

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	D
CLASSE 2018	D
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	E
CLASSE 2021	E

Si osserva che IrisAcqua possiede prevalentemente tratti di fognatura mista (cfr. sopra, § 8.2.D).

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M5 (2021)	IR
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	676
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	72
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	604
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	326
B2) di cui per produzione di compost - t SS	0
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	0
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	277
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	22,90
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	10,69
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	0
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	73.745
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	86,63

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che IrisAcqua rientra costantemente nella classe migliore.

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di IrisAcqua sono:

INDICATORE M6 (2021)	IR
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	112
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	2.931
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	1,02%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	8,93%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	22,32%

CLASSIFICAZIONE	IR
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	D
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	B
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

8.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a IrisAcqua al 31 dicembre 2022. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

A) Secondo l'impostazione originaria (l. n. 36 del 1994; d.lgs. n. 152 del 2006; l.r. n. 5 del 2016) il Piano d'Ambito comprende anche un *Programma degli Interventi* che è commisurato all'intero periodo di gestione e indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve, corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'attuale quadriennio regolatorio fa riferimento al periodo 2020-2023 (MTI-3).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, analizzando per IrisAcqua la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

IrisAcqua S.r.l. dati al 31.12.2022

Investimenti 2022	€	10.685.699 €
di cui contributi pubblici	€	2.915.036 €
Investimento annuo per utenze (lordo contributi)	€/utenze/anno	168,52
Investimento annuo per utenze (netto contributi)	€/utenze/anno	122,55
Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi-solo mc acquedotto)	€/mc/anno	1,00
Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,73

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2022 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota IRIS Prot. AUSIR n. 3269/2023), distinti per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR da IrisAcqua:

SPESE PER INVESTIMENTO 2022 - IRISACQUA [€]	
Acquedotto	6.158.851,28
Depurazione	1.201.951,54
Fognatura	4.100.080,53
Altri/Generici	408.918,37
Totale	11.869.801,72

D) Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito a favore di tutti i gestori risorse pubbliche pari a complessivi Euro 11.846.508,32, destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita a IrisAcqua, con l'indicazione della denominazione dell'intervento finanziato, della somma trasferita e della fonte di finanziamento.

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Intervento FGPS12 - Rifacimento della rete fognaria del Capoluogo di Grado - 1° lotto - 1° stralcio	2.663.142,88 €	IrisAcqua S.r.l.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014

8.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022 con riferimento al territorio gestito da IrisAcqua.

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore IrisAcqua, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2022.

8.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione-Contratto. Gli oneri e i risultati della gestione in house di IrisAcqua in capo al cd. ente affidante.

A) Subentrata l'AUSIR alla Consulta d'ambito nella Convenzione-Contratto per legge regionale, nel

2022 l'AUSIR non ha sollevato a IrisAcqua contestazioni per inadempimenti rispetto a tale Convenzione, né ha ricevuto da terzi (in particolare, dai Comuni o dall'utenza) lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 8.1.), il servizio di IrisAcqua non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalla pregressa e ormai sciolta Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano", cui succedette la Consulta d'ambito "Orientale goriziano".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale - subentrata a tale Consulta nelle funzioni e nei rapporti, si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società IrisAcqua (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società IrisAcqua.

Pertanto, né l'ATO, né la Consulta d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di IrisAcqua.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né IrisAcqua, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di IrisAcqua che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di IrisAcqua, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., sia dalla tariffa approvata per IrisAcqua (v. *infra*, § 8.7.).

8.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di IrisAcqua: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 57 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 18 aprile 2023, n. 172/2023/R/IDR. La tariffa di IrisAcqua.

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 57 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per IrisAcqua (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con [deliberazione 18 aprile 2023, n. 172/2023/R/IDR](#) l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «tenuto conto degli obiettivi specifici» per IrisAcqua, ha anche deciso «di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (...) i valori del moltiplicatore ϑ (...) per gli anni 2022 e 2023».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per IrisAcqua (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 57 del 2022 quale Allegato E).

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI			
	UdM	Del 580/2019/R/IDR	Del 639/2021/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	26.373.449	26.373.449
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitanti	150.268	150.268
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0.25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0.25pop_{flut}} > VRG_{PM} (NO)$	SI/NO	NO	NO
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	NO	NO
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	58.654.766	52.730.342
RAB _{MTI-2}	euro	103.659.877	103.659.877
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega (NO)$	SI/NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
ψ	(0,4-0,8)	0,80	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	V	V

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	13.194.837	13.378.794	14.429.496	14.579.414
Capex ^a	euro	11.081.619	11.423.706	10.528.523	9.887.707
FoN ^a	euro	1.027.402	4.210.027	1.184.103	1.525.157
RC _{TOT} ^a	euro	341.553	-1.920.000	833.742	1.912.297
ERC ^a	euro	30.484	30.820	30.974	30.974
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	25.675.896	27.123.347	27.006.838	27.935.548

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	25.675.896	27.123.347	27.006.838	27.935.548
R ^{a-2} _b	euro	159.044	226.189	155.348	183.690
$\sum_{tarif}^{2018} v_{scal}^{a-2}$	euro	25.029.889	24.832.139	24.427.874	24.789.539
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,019	1,082	1,099	1,119

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,062	1,083	1,150	1,167
VRG ^a (coerente con ϑ^a applicabile)	euro	25.675.896	27.123.347	27.006.838	27.935.548
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,019	1,082	1,099	1,119

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ⁸ _{ord}	euro	9.651.315	9.651.315	9.680.365	9.680.365
Opex ⁸ _{al}	euro	3.439.954	3.623.911	4.645.564	4.795.481
Op ⁸ _{new,al}	euro	0	0	0	0
Opex ⁸ _{OT}	euro	103.568	103.568	103.568	103.568
Opex ⁸ _{OT}	euro	0	0	0	0
Op ⁸ _{social}	euro	0	0	0	0
Op ⁸ _{mis}	euro	0	0	0	0
Op ⁸ _{COVID}	euro				
Opex ⁸ (al netto degli ERC)	euro	13.194.837	13.378.794	14.429.496	14.579.414
AMM ⁸	euro	5.497.391	5.840.786	5.427.979	5.090.144
OF ⁸	euro	4.118.314	4.125.937	3.742.507	3.504.885
OF ⁸ _{isc}	euro	1.465.914	1.456.983	1.358.037	1.292.678
ΔCUIIT ⁸ _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex ⁸ (al netto degli ERC)	euro	11.081.619	11.423.706	10.528.523	9.887.707
IP ^{ex p} _I	euro	4.528.241	15.323.199	7.010.237	5.090.156
Capex ⁸	euro	11.081.619	11.423.706	10.528.523	9.887.707
FN ⁸ _{new,al}	euro	0	3.119.594	0	0
ERC ⁸ _{capex}	euro	0	0	0	0
ERC ⁸ _{opex}	euro	30.484	30.820	30.974	30.974
ERC ⁸	euro	30.484	30.820	30.974	30.974

FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FN ⁸ _{F,all}	euro	0	3.119.594	0	0
AMM ⁸ _{F,all}	euro	1.027.402	1.090.433	1.184.103	1.525.157
ΔCUIIT ⁸ _{F,all}	euro	0	0	0	0
ΔT ^{ATO} _{G,ind}	euro	0	0	0	0
ΔT ^{G,ind}	euro				
FoNI ⁸	euro	1.027.402	4.210.027	1.184.103	1.525.157

INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	12.987.006	18.556.190	10.836.085	10.351.062
Contributi	euro	8.458.765	3.232.991	3.645.848	5.080.906
Investimenti al netto dei contributi	euro	4.528.241	15.323.199	7.190.237	5.270.156
CIN	euro	118.443.063	117.686.397	119.652.522	117.988.586
CIN _{tp}	euro	20.935.043	20.772.430	21.855.564	24.898.328
OF/CIN	%	3,48%	3,51%	3,13%	2,97%

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	-	-
$(1+y_{ij}^{OP}) \cdot \max(0, \Delta Opex)$	euro	25.534	25.534	25.534	25.534

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	0
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 639/2021/R/IDR
Ip _{c,t}	euro	345.596.386
FA _{IP,c,t}	euro	246.897.605
CFP _{c,t}	euro	97.495.151
FA _{CFP,c,t}	euro	68.084.107
LIC	euro	15.690.985
VR a fine concessione	euro	84.978.723

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	24.692.032	24.978.558	25.747.317	26.118.666
Contributi di allacciamento	euro	6.037	12.073	-	-
Altri ricavi SII	euro	104.675	104.675	80.750	80.750
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	226.189	226.189	155.348	183.690
Totale Ricavi	euro	25.028.932	25.321.495	25.983.416	26.383.106
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 8.129.868	- 8.308.146	- 8.773.607	- 8.917.511
Costo del personale	euro	- 5.095.083	- 5.095.083	- 5.236.556	- 5.236.556
Totale Costi	euro	- 13.224.950	- 13.403.229	- 14.010.163	- 14.154.067
MOL	euro	11.803.982	11.918.266	11.973.252	12.229.039
Ammortamenti	euro	- 5.118.270	- 5.994.480	- 4.998.822	- 5.173.767
Reddito Operativo	euro	6.685.712	5.923.787	6.974.430	7.055.272
Interessi passivi	euro	- 5.496.155	- 5.443.353	- 5.011.850	- 4.655.716
Risultato ante imposte	euro	1.189.557	480.434	1.962.580	2.399.556
IRES	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
IRAP	euro				
Totale imposte	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
Risultato di esercizio	euro	857.670	346.393	1.415.021	1.730.080

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	24.373.891	24.475.190	25.576.132	25.723.023
Contributi di allacciamento	euro	180.000	180.000	-	-
Altri ricavi SII	euro	104.675	104.675	80.750	80.750
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	226.189	226.189	155.348	183.690
RICAVI OPERATIVI	euro	24.884.755	24.986.054	25.812.230	25.987.463
Costi operativi	euro	- 13.224.950	- 13.403.229	- 13.025.662	- 13.169.566
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 13.224.950	- 13.403.229	- 13.025.662	- 13.169.566
Imposte	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
IMPOSTE	euro	- 331.886	- 134.041	- 547.560	- 669.476
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	11.327.918	11.448.784	12.239.008	12.148.420
Variazioni circolante commerciale	euro	- 2.162.497	- 976.813	- 2.837.353	- 145.435
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	80.640
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	9.165.421	10.471.971	9.401.654	12.083.625
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 1.027.402	- 2.290.028	- 1.184.093	- 1.525.142
Altri investimenti	euro	- 11.959.604	- 16.266.162	- 9.651.991	- 8.825.920
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 3.821.585	- 8.084.220	- 1.434.430	1.732.563
FoNI	euro	1.027.402	2.290.028	1.184.103	1.525.157
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	1.131.838	- 653.626	2.011.853	513.021
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	8.458.765	3.232.991	3.645.848	5.080.906
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.796.420	- 3.214.827	5.407.373	8.851.646
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	8.127.211	8.497.434	4.000.000	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 5.496.155	- 5.443.353	- 5.011.850	- 4.655.716
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.631.056	3.054.081	- 1.011.850	- 4.655.716
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	9.427.476	- 160.746	4.395.523	4.195.930
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	
TIR levered	%	
ADSCR	n.	
DSCR minimo	n.	
LLCR	n.	

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO	164.538.669	177.916.448	164.986.994	174.505.654
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	116.645.570	129.787.542	116.171.885	121.349.180
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	23.048.412	23.048.412
II - Immobilizzazioni materiali	116.566.758	129.708.730	92.673.317	97.850.612
III - Immobilizzazioni finanziarie	78.812	78.812	450.157	450.157
C) Attivo circolante	47.392.786	47.628.593	48.571.323	52.912.688
I - Rimanenze	405.504	405.504	553.642	553.642
II - Crediti	29.013.054	29.409.606	33.218.669	33.364.104
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	9.427.476	9.266.730	14.799.012	18.994.942
IV - Disponibilità liquide	8.546.753	8.546.753	0	0
D) Ratei e risconti	500.313	500.313	243.786	243.786

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Irisacqua S.r.l.- Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
PASSIVO	164.538.669	177.916.448	164.986.994	174.505.654
A) Patrimonio netto	53.959.469	59.493.440	54.915.435	62.855.934
I - Capitale	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	220.118	220.118
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	9.341.989	14.529.567	41.111.600	47.322.018
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	20.425.937	20.425.937	-11.055.082	-11.055.082
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	3.333.873	4.191.543	3.223.780	4.638.800
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	857.670	346.393	1.415.021	1.730.080
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	21.397.308	21.397.308	17.267.994	18.252.495
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.519.165	1.519.165	1.460.708	1.460.708
D) Debiti	87.593.936	95.437.744	88.650.959	89.244.619
1) obbligazioni	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	79.341.401	87.838.835	79.594.605	79.594.605
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	-27.700	-27.700
6) acconti	0	0	0	0
7) debiti verso fornitori	4.663.414	4.663.414	6.164.972	6.273.634
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	0	0	-96.200	41.633
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0
14) altri debiti	3.589.121	2.935.495	3.015.282	3.362.447
E) Ratei e risconti	68.791	68.791	2.691.898	2.691.898
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.8. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.
